SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Siattol». *(09A12042)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Imprint». *(09A12046)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Spaikil - K». *(09A12047)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zorro». *(09A12048)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Leon 200 SL». *(09A12049)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Finy». *(09A12050)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zarado». *(09A12051)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Qubic R». *(09A12052)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Afidane 200 SL». *(09A12054)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rider». *(09A12056)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Airone Più». *(09A12058)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Grifon Più». *(09A12059)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Polvere Caffaro New». *(09A12060)*

DECRETO 31 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Stop-Insect». *(09A12063)*

DECRETO 26 agosto 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Shado». *(09A12041)*

DECRETO 26 agosto 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mevaxil Cobre». *(09A12043)*

DECRETO 26 agosto 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cymbal». *(09A12044)*

DECRETO 26 agosto 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mystic 430 SC». *(09A12045)*

DECRETO 26 agosto 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Player Combi SC». *(09A12053)*

DECRETO 26 agosto 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Agricur». *(09A12055)*

DECRETO 26 agosto 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Viver 25 WG». *(09A12057)*

DECRETO 26 agosto 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Trone». *(09A12061)*

DECRETO 26 agosto 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Giove». *(09A12062)*

DECRETO 26 agosto 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cuprol S». *(09A12064)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2009.

Autorizzazione allo stralcio esecutivo e corrispondente quadro economico, richiesta dal comune di Gavazzana (Alessandria) sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2002, n. 250;

Visto in particolare l'art. 8-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 8 gennaio 2009 n. 5 - serie generale - recante ripartizione per l'anno 2008 dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, con il quale è stata attribuita al comune di Gavazzana (Alessandria) una quota parte dei fondi disponibili pari a euro 300.000,00, per «Intervento di consolidamento dei processi di instabilizzazione relativi al versante Sud-Ovest del concentrico»;

Vista la nota del 27 febbraio 2009, prot. Di.C.A. 2997 del 2 marzo 2009, con la quale l'Ente ha chiesto a questa Presidenza di poter realizzare uno stralcio esecutivo e adeguare il quadro economico»;

Vista la nota prot. Di.C.A. 3832 del 13 marzo 2009, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio - Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio, ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile, la documentazione tecnica;

Vista la nota prot. n. 31402 dell'8 maggio 2009, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha espresso parere favorevole;

Visto il verbale della riunione del 16 giugno 2009, nel quale il rappresentante del Dipartimento della protezione civile conferma il parere espresso nella suddetta nota ed il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze si uniforma all'accoglimento della stessa;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata l'opportunità di procedere;

Decreta:

Articolo unico

È autorizzata la variazione di seguito indicata:

comune di Gavazzana (Alessandria) «Messa in sicurezza, in corrispondenza della corona del corpo di frana su cui insistono alcuni edifici minacciati dal movimento in atto» con adeguamento del quadro economico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2009

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 250

09A12311

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Brumma Cord, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;
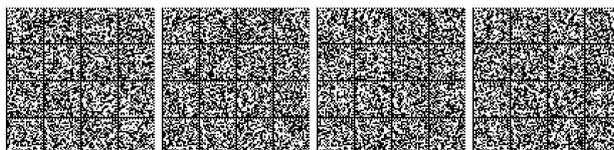
Vista l'istanza del sig. Brumma Cord, nato ad Amburgo (Germania) l'11 gennaio 1971, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere», sez. A, settore civile-ambientale;

Considerato che l'istante ha conseguito il «diplom-ingenieur», presso la «technische universitat» in data 30 settembre 1998;

Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere» - sez. A, settore civile-ambientale - e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Brumma Cord, nato ad Amburgo (Germania) l'11 gennaio 1971, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sez. A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) architettura tecnica e composizione architettonica; 2) tecnica delle costruzioni-ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni; 3) impianti tecnici nell'edilizia e territorio, e (solo orale); 4) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di diciotto.

Roma, 17 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «civile ambientale».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A12245

PROVVEDIMENTO 30 settembre 2009.

Iscrizione nella sezione A dell'elenco dei siti internet, gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3 del decreto 31 ottobre 2006, della società «Asteannunci S.r.l.», in Mestre-Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile»;
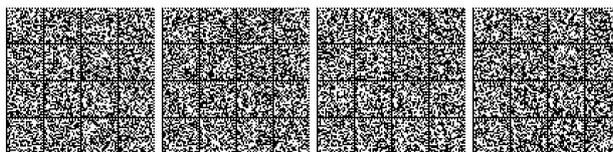
Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale:

è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 ottobre 2006;

è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza del 12 marzo 2007 (prot. m. dag 15 marzo 2007 n. 34701 E), integrata con nota 10 giugno 2009 (prot. m. dag 16 giugno 2009 n. 81897.E) e nota e-mail 25 settembre 2009 (prot. m. dag 7 28 settembre 2009 n. 26635 E) con la quale la società «Asteannunci S.r.l.», con sede legale in Mestre - Venezia, via San Donà n. 28/B, P.IVA e C.F. 03749530279, sito internet www.asteannunci.it, ha presentato istanza d'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'Appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «Asteannunci S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto con quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009;

Verificati in particolare:

il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici;

l'assenza di situazioni d'incompatibilità;

il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m dag 29 settembre 2009 n. 118558.E);

Dispone

l'iscrizione della società «Asteannunci S.r.l.», con sede legale in Mestre - Venezia, via San Donà n. 28/B, P.IVA e C.F. 03749530279, sito internet www.asteannunci.it, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'Appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'Appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A12249

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Metropoli Soc. coop. a r.l.», in Napoli.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2000 con il quale il dott. Nicola Ermini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Metropoli soc. coop. a r.l., con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Nicola Ermini ed alla sua sostituzione;
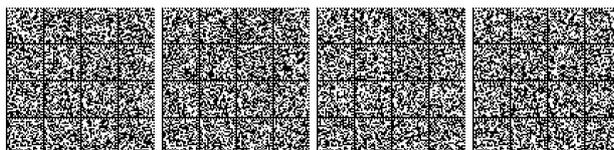
Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il dott. Nicola Ermini è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa La Metropoli soc. coop. a r.l., con sede in Napoli, ed è nominato in sua sostituzione il dott. Francesco Gioiello, nato a Pozzuoli (Napoli) il 7 agosto 1947, ivi domiciliato con studio in via Tommaso Pollice, n. 19.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12402

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Sinteco Società Cooperativa a r.l.», in Genova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2006 con il quale la società cooperativa «Sinteco società cooperativa a r.l.», con sede in Genova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'ing. Guglielmo Rizzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 settembre 2008 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, domiciliato, in Genova, via Assarotti, 15/18, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell' ing. Guglielmo Rizzi, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dannanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12407

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Dorica Società Cooperativa a r.l.», in Genova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2008 con il quale la società cooperativa «Dorica società cooperativa a r.l.», con sede in Genova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'ing. Guglielmo Rizzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 settembre 2008 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, domiciliato, in Genova, via Assarotti, 15/18, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell' ing. Guglielmo Rizzi, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dannanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12408

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Aretusa Soc. Coop. Edilizia», in Taranto.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2008 con il quale la società cooperativa «Aretusa Soc. Coop. Edilizia», con sede in Taranto, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Arnaldo Sala ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 22 dicembre 2008 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Anna Cosinta Marra, nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959, ivi domiciliata, con studio in via Chiesa, n. 3, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Arnaldo Sala, rinunciante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12409

DECRETO 31 luglio 2009.

Rettifica del decreto 23 maggio 2009, relativo alla messa in liquidazione della società cooperativa «Cooperativa Agricola Caseus in liquidazione», in Pontinia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 2009, n. 97, con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola Caseus in liquidazione» con sede in Pontina (Latina) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il dott. Carlo Delle Case ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stato erroneamente indicato il cognome del commissario liquidatore, in Delle Case anziché Delle Cese;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 23 maggio 2009, n. 97, limitatamente al cognome del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 23 maggio 2009, n. 97, con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola Caseus in liquidazione», con sede in Pontinia (Latina), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa è rettificato limitatamente al cognome del commissario liquidatore che è Delle Cese anziché Delle Case.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12410

DECRETO 8 ottobre 2009.

Nomina del commissario straordinario della S.r.l. Trust Plastron, in Asti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 14 gennaio 2009 con il quale il Tribunale di Asti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione in capo alla Ages S.p.a., con sede in Asti - via Cascina Cauda n. 5, C.F. 05946270013;

Visti i propri decreti in data 29 gennaio 2009, 20 febbraio e 12 marzo 2009, relativi alla nomina del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della procedura di amministrazione straordinaria della Ages S.p.a.;

Visto il decreto in data 7/8 settembre 2009 con il quale il Tribunale di Asti ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Trust Plastron S.r.l., avente sede principale in Asti - via Cascina Cauda n. 5 - e sede legale in Polia (Vibo Valentia) - località Cannalia;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del Commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nella procedura aperta in capo alla S.r.l. Trust Plastron, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla S.r.l. Trust Plastron, avente sede principale in Asti - via Cascina Cauda n. 5 - e sede legale in Polia (Vibo Valentia) - località Cannalia, è nominato commissario straordinario il dott. Maurizio Civardi, nato a Genova il 30 luglio 1959, ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con propri decreti in data 20 febbraio 2009 e 12 marzo 2009 per la S.p.a. Ages.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Asti;

alle Camere di commercio di Asti e Vibo Valentia ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alle regioni Piemonte e Calabria;

ai comuni di Asti e di Polia.

Roma, 8 ottobre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12244

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 settembre 2009.

Autorizzazione alla produzione, utilizzo e commercializzazione della valvola depuratrice per feretri, modello «TH05», prodotta dalla società «Vezzani S.p.a.», in Montecavolo di Quattro Castella.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 77, comma 3 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

Vista la richiesta in data 1° agosto 2008 e la relativa documentazione prodotta dalla ditta Vezzani S.p.A. con sede in via M. Tito n. 3 in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia);

Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 77, comma 3 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria»;

Visto il parere tecnico favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 0000197 del 5 gennaio 2009;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità - sessione XLVI - sezione III nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

È autorizzato, per le tumulazioni, l'uso della valvola depuratrice per feretri modello «TH05» marchio registrato «THANAT» della società Vezzani S.p.A. con sede a via M. Tito n. 3 in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), alle seguenti condizioni :

a) la valvola di cui sopra con apertura tarata per una sovra pressione interna $\Delta p \geq 0.03$ bar, può essere autorizzata solo per installazioni su manufatti in doppia cassa (cassa interna in zinco+cassa esterna in legno) contemplati dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

b) non è da ritenersi obbligatoria l'installazione della valvola sulla doppia cassa, ciò sia ai sensi dei comma 1 e 3 dell'art. 77 del vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 che ai sensi dei limiti di funzionamento e di efficienza della valvola corredata di sistema depurativo, in merito all'andamento del processo di decomposizione, della composizione dei reflui, fattori climatici e fattori intrinseci di ciascuna salma;

c) è da escludere l'uso della valvola di sfiato così tarata nei casi di deceduti per malattie infettivo-diffusive (art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285);

d) è da escludere l'uso di valvola di sfiato così tarata per cofani realizzati in materiali diversi da zinco+legno (cassa interna in zinco) e/o assemblati diversamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il vice Ministro
FAZIO

09A12262

DECRETO 29 settembre 2009.

Autorizzazione alla produzione, utilizzo e commercializzazione della valvola depuratrice per feretri, prodotta dalla società Alfaplast S.r.l., in Ponte a Moriano.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 77, comma 3 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

Vista la richiesta in data 20 settembre 2007 e la relativa documentazione prodotta dalla ditta Alfaplast S.r.l. con sede a via Nazionale n. 180 in Ponte a Moriano (Lucca);

Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 77, comma 3, configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato) «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria»;

Visto il parere tecnico favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 0013723 del 12 marzo 2009;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità-sessione XLVI-sezione III nella seduta del 27 maggio 2009;

Decreta:

È autorizzata, per le tumulazioni, la fabbricazione, l'utilizzo e la commercializzazione della valvola depuratrice per feretri della società Alfaplast S.r.l. con sede a via Nazionale, 180 in Ponte a Moriano (Lucca), alle seguenti condizioni;

a) il dispositivo di cui sopra costituito da due valvole di ingresso al sistema di depurazione e uno sfiato all'esterno e con aperture tarate per una sovra pressione interna $\Delta\rho$=0.03 bar (con tolleranza di lievi scostamenti scritturanti con la variabilità della misura), può essere autorizzata solo per installazioni su manufatti in doppia cassa (cassa interna in zinco+cassa esterna in legno) contemplati dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

b) tale installazione non è da ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 77 del vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

c) è da escludere l'uso della valvola di sfiato, così tarata, nei casi di deceduti per malattie infettivo-diffusive (art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285);

d) è da escludere l'uso di valvola di sfiato, così tarata, per cofani realizzati in materiali diversi da zinco+legno (cassa interna in zinco) e/o assemblati diversamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il vice Ministro
FAZIO

09A12273

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla dott.ssa Stroscio Maria, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998 che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza del 4 giugno 2007 con la quale la Sig. ra Scroscio Maria, cittadina italiana, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 12 luglio 1953, ha chiesto al Ministero della giustizia, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicologo» conseguito nel Northem Territory-Queensland (Australia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Psicologa;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del 18 luglio 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo accademico di «Psicologo», rilasciato dall'Università degli studi di Padova in data 10 aprile 1980 alla sig.ra Stroscio Maria, cittadina italiana, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 12 luglio 1953, corredato del certificato annuale di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'Albo degli Psicologi del Northern Territory-Queensland (Australia), è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di Psicologo;

2. La dott. ssa Stroscio Maria è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di «Psicologo», successivamente all'iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione;

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12270

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, come organizzazione di produttori, alla «Cooperativa Coopesca - Organizzazione tra produttori e lavoratori della pesca - Chioggia - Società a responsabilità limitata», in Chioggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 maggio 2003, n. 200303644, applicativa della normativa CE in materia di organizzazioni di produttori, in particolare la parte relativa alle modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Vista l'istanza in data 31 luglio 2008 con la quale la «Cooperativa Coopesca - Organizzazione tra produttori e lavoratori della pesca - Chioggia - Società a responsabilità limitata», con sede a Chioggia ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000, il riconoscimento come organizzazione di produttori della pesca per le seguenti specie: gamberetto di laguna (*Cragon cragon*), ghiozzo (*Zosterisessor ophiocephalus*), granchio della specie *Carcinus mediterraneus* e granchio della specie *Carcinus aestuarii*;

Visto il parere favorevole in data 4 marzo 2009 espresso dalla regione Veneto ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori della suddetta cooperativa;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 luglio 2009 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al riconoscimento della suddetta organizzazione di produttori;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 articoli 5 e 6 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori denominata «Cooperativa Coopesca - Organizzazione tra produttori e lavoratori della pesca - Chioggia - Società a responsabilità limitata»,

con sede a Chioggia, per le seguenti specie: gamberetto di laguna (*Cragon cragon*), ghiozzo (*Zosterisessor ophiocephalus*), granchio (*Carcinus mediterraneus*), granchio (*Carcinus aestuarii*).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

09A12246

DECRETO 29 settembre 2009.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione di produttori della pesca produttiva di Termoli Soc. coop. a r.l.», in Termoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione Europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 27 marzo 2003 , con il quale è stata riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento (CE) 2318/2001 , l'Organizzazione di produttori denominata «Organizzazione di produttori della pesca produttiva di Termoli» Soc. Coop. a r.l. con sede a Termoli ;

Visto l'art. 6 paragrafo 1 *b)* del Reg. 104/2000, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5 del regolamento medesimo;

Visti i verbali della Capitaneria di Porto di Termoli in data 4 febbraio 2005 e 13 febbraio 2007, da cui risulta che la suddetta organizzazione ha cessato di operare secondo le finalità previste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento 104/2000, venendo quindi meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento ;

Considerato che la suddetta «Organizzazione di produttori della pesca produttiva di Termoli» non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta Società quale organizzazione di produttori della pesca;

Sentita la Commissione Consultiva Centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 21 luglio 2009 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla revoca del decreto di riconoscimento di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del Regolamento 104/2000, articoli. 5 e 6 par.1 *b)* , il riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Organizzazione di produttori della pesca produttiva di Termoli» Soc. Coop. a r.l. con sede a Termoli, già concesso con decreto ministeriale del 27 marzo 2003.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro centoventi giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 settembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

09A12275

DECRETO 9 ottobre 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle Regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «v. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge persistenti dal 1° novembre 2008 al 28 aprile 2009 nelle province di Modena, Parma, Piacenza;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e le infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Modena:

piogge persistenti dal 1° novembre 2008 al 5 marzo 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Vignola, Zocca;

piogge persistenti dal 1° novembre 2008 al 5 marzo 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Vignola, Zocca;

Parma:

piogge persistenti dal 1° novembre 2008 al 5 marzo 2009;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano De' Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Traversetolo, Valmozzola, Varano De' Melegari, Varsi;

piogge persistenti dal 1° novembre 2008 al 5 marzo 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano De' Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Traversetolo, Valmozzola, Varano De' Melegari, Varsi;

Piacenza:

piogge persistenti dal 1° novembre 2008 al 28 aprile 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Bettola, Coli, Corte Brugnatella, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Travo, Vernasca, Vigolzone, Ziano Piacentino;

piogge persistenti dal 1° novembre 2008 al 28/04/2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Bettola, Bobbio, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Travo, Vernasca, Vigolzone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2009

Il Ministro: ZAIA

09A12282

DECRETO 9 ottobre 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Treviso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 6 giugno 2009, nella provincia di Treviso;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Treviso:

tromba d'aria del 6 giugno 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Altivole, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Montebelluna, Riese Pio X, Trevignano, Vedelago.

Il presente decereto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2009

Il Ministro: ZAIA

09A12283

DECRETO 12 ottobre 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel lesto modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale por consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013(2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione dì aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei tenitori danneggiati delle provvidenze del Fondo di ;solidarietà nazionale;

grandinate dal 27 maggio 2009 al 6 giugno 2009 nella provincia di Vicenza.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Vicenza: grandinate dal 27 maggio 2009 al 6 giugno 2009; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Bassano del Grappa, Breganze, Cassola, Molvena, Nove, Rosà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2009

Il Ministro: ZAIA

09A12272

DECRETO 12 ottobre 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle Regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «v. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali del 22 ottobre 2008 nella provincia di Cagliari;

piogge persistenti dal 22 ottobre 2008 al 28 novembre 2008 nella provincia di Ogliastra;

piogge alluvionali del 4 novembre 2008 nella provincia di Olbia - Tempio;

piogge persistenti dal 4 novembre 2008 al 28 novembre 2008 nelle province di Cagliari, Medio Campidano;

piogge persistenti dal 4 novembre 2008 al 29 novembre 2008 nella provincia di Oristano;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Cagliari:

piogge alluvionali del 22 ottobre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Assemini, Capoterra, Decimomannu, Dolianova, Elmas, Monserrato, Pula, Sarroch, Selargius, Serdiana, Sestu, Soleminis, Ussana, Uta, Villa San Pietro;

piogge persistenti dal 4 novembre 2008 al 28 novembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Escalaplano, Gergei, Gesico, Guasila, Mandas, Monastir, Nurallao, Nuraminis, Pimentel, Samatzai, San Sperate, Vallermosa, Villaputzu, Villasalto, Villasor.

Medio Campidano:

piogge persistenti dal 4 novembre 2008 al 28 novembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Barumini, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca;

Ogliastra:

piogge persistenti dal 22 ottobre 2008 al 28 novembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Villagrande Strisaili.

Olbia-Tempio:

piogge alluvionali del 4 novembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Olbia, San Teodoro;

Oristano:

piogge persistenti dal 4 novembre 2008 al 29 novembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Genoni, Gonnostramatza, Laconi, Masullas, Mogorella, Mogoro, Nureci, Ruinas, Zeddiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2009

Il Ministro: ZAIA

09A12271

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 settembre 2009.

Autorizzazione all'impiego in mare del prodotto disinquinante ad azione disperdente denominato NTI 53 E101 S.P. NAT B. STIM-1, commercializzato dalla Società NTI S.r.l. - Natural Technologies Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del direttore generale per la protezione della natura in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dalla N.T.I. S.r.l. - Natural Technologies Italia in data 4 marzo 2008, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica dei prodotti denominati rispettivamente NTI 53 E100 S.P. NAT EM e NTI 53 E101 S.P. NAT B. STIM-1 da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi;

Esaminata la documentazione tecnica necessaria, relativa ai suddetti prodotti (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità), fatta pervenire dalla Società istante con la citata nota del 4 marzo 2008;

Esaminata la documentazione integrativa inviata dalla Società istante in allegato alla nota del 26 marzo 2009, e preso atto:

a) che risultano essere allegate le certificazioni delle analisi effettuate ai sensi del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

b) della conformità della documentazione prodotta con quanto richiesto dal citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

c) che i prodotti NTI 53 E100 S.P. NAT EM e NTI 53 E101 S.P. NAT B. STIM-1 sono ascrivibili alla categoria dei prodotti disinquinanti ad azione disperdente il cui riconoscimento di idoneità all'uso in mare è regolamentato dal suddetto decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ex - Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 5661/08 del 29 maggio 2008 e nota prot. n. 020255 del 12 maggio 2009) e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 25993 del 30 aprile 2008 e nota prot. n. 30176 del 15 giugno 2009), secondo i quali, sulla base della documentazione tecnica allegata alla istanza, il prodotto NTI 53 E101 S.P. NAT B. STIM-1 è risultato idoneo all'impiego in mare, mentre il prodotto NTI 53 E100 S.P. NAT EM è risultato non idoneo all'impiego in mare;

Decreta:

Art. 1.

Il prodotto denominato NTI 53 E101 S.P. NAT B. STIM-1 della Società NTI S.r.l. è riconosciuto idoneo come prodotto disperdente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

Art. 2.

La validità del presente riconoscimento di idoneità decorre dalla data del presente decreto, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: COSENTINO

09A12309

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sara Clanzig, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato dalla legge 15 novembre 2000, n. 364; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese comunitario dalla prof.ssa Sara Clanzig;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopraccitata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto italiana con una formazione secondaria conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 15 luglio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessta comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

titolo di istruzione secondaria: diploma di flauto, conseguito presso il Conservatorio statale di musica «J. Tomadini» di Udine il 10 luglio 2001;

titolo di abilitazione all'insegnamento: diploma di pedagogia musicale quale insegnante di flauto, rilasciato dal Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano il 16 febbraio 2008,

posseduto dalla cittadina italiana Sara Clanzig, nata a Gorizia il 6 luglio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 77/A - Strumento musicale (flauto).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A12495

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 6 agosto 2009.

Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nella città dell'Aquila e provincia a seguito degli eventi sismici, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

Visti i decreti ministeriali 8, 9, 12 e 20 novembre 2007 recanti criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la nota 14 maggio 2009 protocollo n. 5645 /19.04.13/11.1 con la quale la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha trasmesso alla segreteria della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, schema di decreto ministeriale recante criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nella città dell'Aquila e provincia a seguito degli eventi sismici, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la nota 5 giugno 2009 protocollo n. 6732/ S. 01.01.01/1.1 con la quale la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha trasmesso alla segreteria della Conferenza unificata nuovo schema del decreto di che trattasi recante modifiche conformi alle proposte formulate nel corso della riunione tecnica tenutasi presso la segreteria della Conferenza il giorno 4 giugno 2009;

Atteso il tempo trascorso e constatate la necessità e l'urgenza di provvedere in materia;

Decreta:

Art. 1.

Ingresso gratuito alle manifestazioni di spettacolo dal vivo

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 ai fini dell' assegnazione e della corresponsione del contributo a favore degli organismi che alla data del 6 aprile 2009 avevano sede legale nella città dell'Aquila e provincia, si tiene conto anche delle rappresentazioni ad ingresso gratuito realizzate dagli organismi predetti nella città dell'Aquila e provincia. La previsione si applica anche a favore degli organismi dello spettacolo dal vivo che effettuano rappresentazioni nel medesimo territorio nonché nei comuni abruzzesi che ospitano cittadini sfollati dall'Aquila e provincia.

Art. 2.

Erogazione del contributo e controlli. Requisiti e condizioni dell'attività

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentito il parere delle competenti commissioni consultive, può prendere in considerazione solamente la parte dei costi ammissibili dell' attività realizzabile dagli organismi che alla data del 6 aprile 2009 avevano sede legale nella città dell'Aquila e provincia, concedendo la facoltà di ridurre i costi dell'attività in ragione delle difficoltà operative rappresentate dai medesimi, e di ridurre l'attività anche oltre i minimi previsti per ogni singolo settore. Per gli organismi individuati nel presente comma sono altresì conseguentemente ridotti, o sospesi ove occorra, i requisiti e le condizioni previsti dalle disposizioni dei singoli settori.
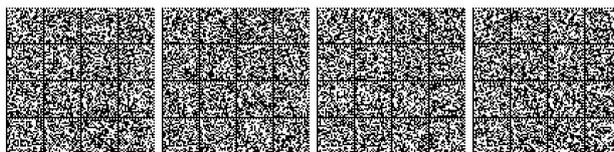
2. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, all'atto della liquidazione a saldo del contributo concesso a favore degli organismi individuati nel precedente comma, in caso di contrazione dell' attività sovvenzionata, applica per la determinazione del contributo medesimo un margine di tolleranza anche maggiore di quello previsto dai decreti ministeriali 8, 9, 12 e 20 novembre 2007, in ragione delle difficoltà operative incontrate.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con priorità agli organismi aventi sede legale nella città dell'Aquila.

Art. 3.

Anticipazioni

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo può disporre la liquidazione, a favore degli organismi che alla data del 6 aprile 2009 avevano sede legale nella città dell'Aquila e provincia, di anticipazioni fino all'ottanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente sui contributi ancora da assegnarsi ai medesimi soggetti, che abbiano presentato regolare domanda ai sensi dei decreti ministeriali 8, 9, 12 e 20 novembre 2007 e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività. Con provvedimento del direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La disposizione di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, si applica a decorrere dal 2012.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 agosto 2009

Il Ministro: BONDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 400

09A12403

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 ottobre 2009.

Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'individuazione dei conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di protezione civile legittimati all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;

Visti gli articoli 91, 93 e 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme relative alla «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante la «Legge-quadro sul volontariato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

Vista la proposta del Dipartimento della protezione civile espressa con nota proc. n. DPC/CG/0037663 del 3 giugno 2009;

Considerato che l'attuazione della modifica introdotta all'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ad opera del citato decreto-legge n. 172 del 2008 costituisce presupposto essenziale al fine di consentire l'efficace svolgimento dei servizi di protezione civile in situazione di emergenza ed urgenza;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla individuazione dei soggetti legittimati, nell'espletamento dei servizi di protezione civile, all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti autorizzati all'utilizzo dei dispositivi supplementari su veicoli adibiti all'espletamento di servizio di protezione civile.

1. Ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, è consentito, per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti di:

a) autoveicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento della Protezione civile, immatricolati ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

b) autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi.

Art. 2.

Immatricolazione dei veicoli

1. Gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all'art. 1, lett. *b)*, sono immatricolati ai sensi degli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992:

a) a nome degli enti pubblici di protezione civile che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio;

b) a nome delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni nazionali di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio.

Art. 3.

Condizioni per l'uso dei dispositivi supplementari da parte di organizzazioni di volontariato

1. Nell'ipotesi prevista all'art. 2, comma 1, lett. *b)*, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, è consentito qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi;

b) l'intervento delle organizzazioni di volontariato sia stato appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile;

c) ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. La richiesta di intervento di cui al comma 1, lettera *b)*, è effettuata dall'autorità di protezione civile competente alle organizzazioni di volontariato mediante comunicazione scritta. Qualora sussistano ragioni di somma urgenza, la predetta richiesta può essere effettuata per le vie brevi ed è confermata in forma scritta entro le successive 48 ore: in tali ultimi casi, il conducente aderente alle organizzazioni previste all'art. 2, comma 1, lett. *b)*, sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

3. La comunicazione o la dichiarazione di cui al comma 2 sono esibite all'atto del controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'art.12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 4.

Autonomia dispositiva nella materia della protezione civile delle Province autonome di Trento e Bolzano e Regione Valle d'Aosta.

1. Le provincie autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta, con proprio regolamento adottato in esecuzione dell'art. 138 del decreto legislativo n. 285 del 1992, individuano gli autoveicoli e i motoveicoli della protezione civile impiegati in caso di emergenze, ai sensi del presente decreto.

2. Ai fini dell'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, le procedure per la richiesta di intervento sono disciplinate in conformità agli ordinamenti delle predette province autonome e della regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art.. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

Il sottoscritto (cognome) ________________________________ (nome) ___________
nato a _______________________ il ______________________ e residente in _______
______________________ via ____
operante presso l'organizzazione di volontariato intestataria in qualità di
____
conducente del seguente veicolo[1]:

- ☐ ____________________________________
- ☐ ____________________________________

a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che la richiesta di intervento, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ...., è stata effettuata dalla seguente Autorità di protezione civile[2]:
____
per la seguente emergenza:
____

Luogo di partenza: ____ ora: ________
Luogo di destinazione ____

Data ____________________

Firma del conducente del veicolo[3]

____

[1] Specificare il tipo di veicolo e la targa. E' possibile prestampate un elenco di veicoli in uso all'organizzazione di volontariato e barrare, di volta in volta, la casella corrispondente a quello impiegato per la specifica emergenza.
[2] L'autorità di protezione civile è tenuta, entro 48 ore, a confermare la richiesta di intervento mediante comunicazione scritta all'Organizzazione di volontariato.
[3] La firma non necessita di autenticazione. Il presente documento deve essere accompagnato da valido documento di identità o di riconoscimento.

09A12274

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 16 ottobre 2009.

Modifica dell'allegato B del decreto 20 dicembre 2004, relativo a beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 40447 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati A e B al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con note prot. n. 4095 e n. 2635 datate rispettivamente 3 e 17 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 51437 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato B al decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004;

Visto il decreto n 17251 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 2008, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004;

Vista la nota prot. n. 2223 del 5 agosto 2009, con la quale l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato B al suddetto decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004, relativamente agli identificativi catastali di alcuni immobili ivi individuati;

Vista la documentazione agli atti dell'Agenzia del demanio ed in particolare la nota prot. n. 40725/DAO-PP del 12 ottobre 2009;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato B facente parte integrante del decreto n. 40447 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.

Decreta:

Art. 1.

L'esatta identificazione catastale dell'immobile individuato come sito in Toscana, Pistoia, via dei Pappagalli n. 2, 4 e 6, foglio 204, particella n. 512, all'allegato *B)* al decreto n. 40447 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, pag. 26, è la seguente:

Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civ.	Foglio (Catasto Fabbricati)	Particella	Subalterno
Toscana	Pistoia	Pistoia	Via dei Pappagalli	2, 4, 6	204 (Cat. B/4)	512	7 (unito con Part. 44 e Part. 511)
Toscana	Pistoia	Pistoia	Via dei Pappagalli	2, 4, 6	204 (Cat. B/4)	512	1 (unito con Part. 38)

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2009

Il direttore: PRATO

09A12313

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo di autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «Donegani anticorrosione S.r.l.», in Novara.

Con decreto ministeriale del Direttore generale per la Direzione generale del mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 2 ottobre 2009, all'Organismo «Donegani anticorrosione S.r.l.», con sede legale in via Giacomo Fauser n. 36/A - 28100 Novara, è rinnovata l'autorizzazione di cui al decreto 19 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2006, ad operare in qualità di «Entità terza» riconosciuta per lo svolgimento dei compiti di cui ai punti 3.1.2. (Giunzioni) e 3.1.3. (prove non distruttive) di cui all'Allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A12284

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «Eucer Srl», in Firenze.

1. Con decreto ministeriale del Direttore generale per il mercato; la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 2 ottobre 2009, all'Organismo «EUCER Srl, con sede legale in via delle Mantellate n. 8 - 50129 Firenze», e rinnovata l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1- Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C l - conformità al tipo;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto.

2. La EUCER Srl con sede legale in via delle Mantellate n. 8 - 50129 Firenze, è altresì autorizzata:

a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 93/2000 in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A12289

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mastorange»

Provvedimento n. 186 del 24 settembre 2009

Medicinale per uso veterinario «Mastorange» - endomammaria asciutta:

astuccio da 4 siringhe intramammarie twinsert da 5 ml - A.I.C. n. 104001019;

astuccio da 12 siringhe intramammarie twinsert da 5 ml - A.I.C. n. 104001021.

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana - A.T.I. Srl, con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (BO), via della Libertà n. 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto del provvedimento:

variazione tempi di attesa bovine e bufale - aggiunta «visceri» ai tempi di attesa oltre che carni;

alla voce «tempi di attesa» deve essere aggiunta la parola «visceri».

I tempi di attesa autorizzati sono ora i seguenti:

carne e visceri: zero giorni;

latte:

bovine: zero ore;

bufale: 72 ore (6 mungiture).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12278

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamulina 10% liquido - Chemifarma».

Provvedimento n. 187 del 24 settembre 2009

Medicinale per uso veterinario «TIAMULINA 10% LIQUIDO - CHEMIFARMA».

Confezioni:

bottiglia da 100 g - A.I.C. n. 103434015;

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103434027;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103434039.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16 - codice fiscale 00659370407.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiunta nuova specie di destinazione (suina).

Si autorizza l'aggiunta della specie di destinazione suina.

Le specie di destinazione ora autorizzate sono le seguenti: polli da carne, suini con i seguenti tempi di attesa:

carne e visceri:

polli da carne: cinque giorni (invariato);

suini: tre giorni.

Uso non consentito in galline ovaiole in ovodeposizione che producono uova destinate al consumo umano.

Le indicazioni terapeutiche per la specie suina sono: suini: trattamento delle micoplasmosi, della polmonite enzootica, dell'enterite necrotica superficiale (dissenteria suina) sostenute da batteri sensibili alla Tiamulina.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12287
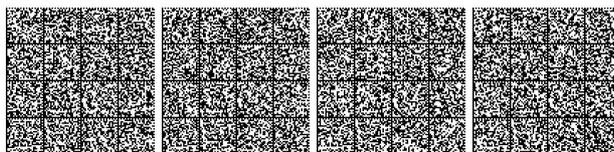
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amikavet»

Provvedimento n. 189 del 24 settembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Amikavet», nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101319085;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101319097;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101319109.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo II: sostituzione del sito di produzione, confezionamento primario e secondario, e rilascio lotti del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la sostituzione del sito produttivo attualmente autorizzato per la produzione, il confezionamento primario e secondario, il controllo ed il rilascio dei lotti del prodotto finito (Pharminvest S.p.a., via Noto, 7 - Milano) con l'officina farmaceutica IZO S.p.a. sita in Brescia, via A. Bianchi, 9.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12277

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Buscopanvet Compositum».

Provvedimento n. 190 del 24 settembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario BUSCOPANVET COMPOSITUM.

Confezioni: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102160013.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10 - codice fiscale 00421210485.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42 a2 - inserimento validità dopo prima apertura.

Si autorizza l'introduzione della validità dopo prima apertura del confezionamento primario che è pari a ventotto giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12276

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Ossitetra 200 Premix».

Provvedimento n. 191 del 24 settembre 2009

Premiscela per alimenti medicamentosi «OSSITETRA 200 PREMIX».

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102651039 (suini, conigli e pesci);
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102651041 (suini, conigli e pesci);
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102651054 (faraone, fagiani, anatre e quaglie);
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102651066 (faraone, fagiani, anatre e quaglie).

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Carpi (Modena), via del Commercio n. 28/30 - codice fiscale 02770840367.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II ridotta - aggiornamento parte II di Tecnica farmaceutica.

Si autorizza l'aggiornamento della parte II di Tecnica farmaceutica che comporta le seguenti modifiche:

introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario pari a 2 mesi;

introduzione della validità dopo miscelazione nel mangime sfarinato e pellettato pari a due mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12286

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico «Citronformix Casa»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

Decreto n. DGFDM-VII/4022 del presidio medico chirurgico denominato Citronformix Casa, reg. 13926.

Motivo della revoca: rinuncia della società L. Chizzoni & C. Srl, con sede legale in Verona, via della Meccanica n. 12 - codice fiscale n. 00241160233, titolare della corrispondente registrazione.

09A12280

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Valutazione della compatibilità ambientale concernente il progetto «CUP» (Cremona Upgrading Project) di modifica della raffineria di Cremona, presentato dalla società Tamoil raffinazione Spa, in Cremona.

Con il decreto DSA/DEC/2009/0001227 del 2 ottobre 2009, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha disposto il pronunciamento positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto «CUP» (Cremona Upgrading Project) di modifica della raffineria di Cremona, presentato dalla società Tamoil raffinazione Spa, con sede legale in piazzale Caduti del Lavoro n. 30 - 26100 Cremona.

ll testo integrale del citato decreto insieme ai pareri che ne costituiscono parte integrante è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A12281
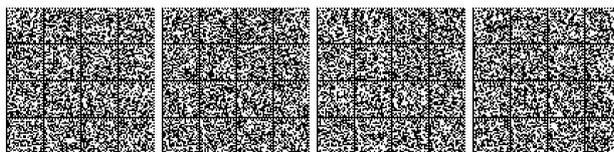
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda Consorzio tutela vini di Valtellina, presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina»;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sulla domanda sopra citata;

Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «SFORZATO DI VALTELLINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» comprende:

in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;

in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;

in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva da destinare all'appassimento, per l'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,0 tonnellate per ettaro.

Le eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.; le medesime uve al momento della vinificazione, dopo l'appassimento, devono potere assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessata ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Sondrio.

Art. 5.

«Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nei comuni confinanti.».

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le sole operazioni di invecchiamento, affinamento e di imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela a la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio e della Valle di Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore dei disciplinari di produzione approvati con decreto ministeriale 26 giugno 1998 e decreto ministeriale 19 marzo 2003.

La detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» deve essere preventivamente segnalato all'Ispettorato repressione frodi competente per il territorio. La pigiatura e la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», sia in periodo vendemmia che dopo tale periodo, deve essere preventivamente segnalata all'organismo di cui sopra.

In nessun caso la pigiatura delle uve potrà essere effettuata anteriormente al 10 dicembre dell'anno di raccolta.

Non è consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche sa trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa).

La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento dell'uva medesima), non potrà essere superiore al 50% (pari ad un massimo di 40 hl) par il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina».
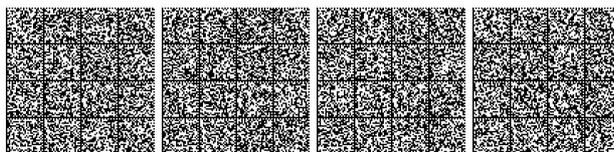
Qualora superi detto limite, ma non il 55%, l'eccedenza ha diritto alla denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» (pari ad un massimo di 4 hl/ha).

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di venti mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1° aprile dell'anno successivo alla raccolta.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato;

odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;

sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 27,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Art. 8.

Sulle bottiglie contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta», di vetro scuro e chiusa con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.

È vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da compromettere il prestigio del vino.

Il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», anche se imbottigliato nel territorio della Val Poschiavo, dovrà sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» nella sola lingua italiana.

Art. 9.

Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica ed organolettica.

Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore ed imbottigliatore, detto vino deve essere sottoposto ad un ulteriore esame organolettico nella fase di imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

09A12279

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Valtellina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda Consorzio tutela vini di Valtellina, presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Valtellina»;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sulla domanda sopra citata;

Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSO DI VALTELLINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» deve essere ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Valtellina» o «Valtellina Rosso» comprende:

in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;

in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;

in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro. È vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 10 tonnellate.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente Disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Sondrio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione del vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e comuni confinanti. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela a la valorizzazione delle denominazioni di origine e della indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1998.

È in facoltà del Ministero dalle politiche agricole e forestali, sentito anche il parere del Consorzio di tutela vini di Valtellina, autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detto vino, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato o completato nella zona di frontiera del territorio svizzero e sotto il controllo del Consorzio di tutela vini di Valtellina di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni.

La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore al 70% per il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina».

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di affinamento di sei mesi, effettuato eventualmente anche in legno.

I periodi di affinamento sopra riportati decorrono dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato;

odore: delicato, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto e leggermente tannico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica «costa» e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località, mappali, inclusi nelle zone delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta», comunque di vetro scuro e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri, tuttavia per recipienti da un litro ed inferiori è anche consentito l'uso del tappo a vite.

Il confezionamento e la presentazione del vino predetto deve avvenire in conformità alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1993, modificato con decreto ministeriale 10 maggio 1995. Il vino oggetto del presente Disciplinare anche se imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica, dovrà sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» in lingua italiana.

Il vino oggetto del presente Disciplinare, ultimato il periodo di affinamento, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, deve essere sottoposto agli esami organolettici da parte dell'apposita commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, secondo le disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

09A12291
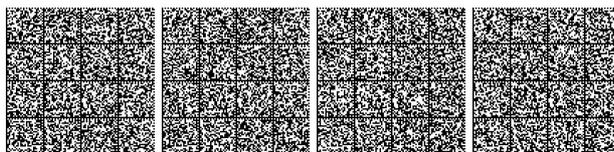
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1341/2009 dell'11 settembre 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haemobionine».

Nell'estratto della determinazione n. 1341/2009 dell'11 settembre 2009 relativa al medicinale per uso umano HAEMOBIONINE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 2009 supplemento ordinario n. 180 - serie generale - n. 229 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione:

100 IU/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac. NO1000IU;

Polvere+1flac. NO5ml solvente+siringa monouso+sis. di trasf. doppiofiltro+agofarfall;

A.I.C. n. 039072032/M (in base 10), 158D90 (in base 32);

UI

Mediate

Arginino

Prestigi

Naturpodukte

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

50 IU/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac. NO250IU;

Polvere+1flac. NO5ML solvente+siringa monouso+sis. di trasf. doppiofiltro+ agofarfall;

A.I.C. n. 039072018/M (in base 10), 158D8L (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 94,23.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 155,52.

Confezione:

100 IU/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac. NO500IU;

Polvere+1flac. NO5ML solvente+siringa monouso+sis. di trasf. doppiofiltro+ agofarfall;

A.I.C. n. 039072020/M (in base 10) 158D8N (in base 32);

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 198,11.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 326,97.

Confezione:

100 IU/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac. NO1000IU;

Polvere+1flac. NO5ML solvente+siringa monouso+sis. di trasf. doppiofiltro+ agofarfall;

A.I.C. n. 039072032/M (in base 10), 158D90 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 409,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 676,20;

leggasi:

Confezione:

100 IU/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac. NO1000IU;

Polvere+1flac. NO10ML solvente+siringa monouso+sis. di trasf. doppiofiltro+agofarfall;

A.I.C. n. 039072032/M (in base 10), 158D90 (in base 32);

UI

Mediante

Arginina

Prestige

Naturproducte

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

50 IU/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac.no 250IU;

Polvere+1flac. no 5ML solvente+siringa monouso+sis. di trasf. doppiofiltro+agofarfall;

A.I.C. n. 039072018/M (in base 10), 158D8L (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 94,23.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 155,52.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera € 115,90 (IVA esclusa).

Confezione:

100 IU/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac. no 500IU;

Polvere+1flac.no 5ml solvente+siringa monouso+sis. di trasf. doppiofiltro+ agofarfall;

A.I.C. n. 039072020/M (in base 10), 158D8N (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 198,12.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 326,97.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera € 243,68 (IVA esclusa).

Confezione:

100 IU/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac.no 1000IU;

Polvere+1flac. no 10ml solvente+siringa monouso+sis. di trasf. doppiofiltro+agofarfall;

A.I.C. n. 039072032/M (in base 10), 158D90 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 409,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 676,20.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera € 503,95 (IVA esclusa).

09A12497

AGENZIA DEL TERRITORIO

Pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docfa 4 per le dichiarazioni delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e di variazione nello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari censite.

Si rende noto che in data 15 ottobre 2009 è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il provvedimento direttoriale 15 ottobre 2009, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche e la procedura informatica Docfa 4 per la presentazione su tutto il territorio nazionale delle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e le dichiarazioni di variazione nello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite, con l'esclusione dei territori per i quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano.

09A12312
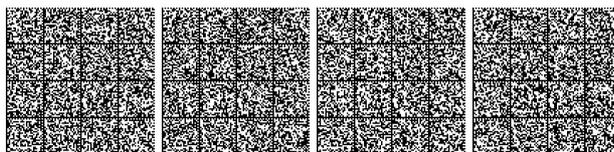
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2009, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2008 Settembre	135,2	3,7	5,3
Ottobre	135,2	3,4	5,5
Novembre	134,7	2,6	5,0
Dicembre	134,5	2,0	4,8
Media	*134,2*		
2009 Gennaio	134,2	1,5	4,4
Febbraio	134,5	1,5	4,4
Marzo	134,5	1,0	4,3
Aprile	134,8	1,0	4,3
Maggio	135,1	0,7	4,2
Giugno	135,3	0,4	4,2
Luglio	135,3	-0,1	3,9
Agosto	135,8	0,2	4,1
Settembre	135,4	0,1	3,8

09A12310

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimento relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sotto elencata, già assegnataria di marchio di identificazione, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 028	Plaicker Srl	39012 Merano - corso Libertà n. 104

09A12406

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-247) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00